

Ricorrente obbligato al versamento
ulteriore del contributo integrativo



06012/20

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUIGI GIOVANNI LOMBARDO - Presidente -

Dott. LUIGI ABETE - Consigliere -

Dott. ANNAMARIA CASADONTE - Consigliere -

Dott. GIUSEPPE FORTUNATO - Consigliere -

Dott. STEFANO OLIVA - Rel.Consigliere -

Oggetto

CONTRATTO
D'OPERA

Ud. 04/12/2019 -
CC

R.G.N. 22710/2018

ora 6012
Rep. O.I.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 22710-2018 proposto da:

[REDACTED] rappresentata e difesa in proprio e
domiciliata presso la cancelleria della Corte di Cassazione

- **ricorrente** -

contro

[REDACTED]

- **intimato** -

avverso la sentenza del TRIBUNALE di LECCE, depositata il
09/07/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio
del 04/12/2019 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA

FATTI DI CAUSA

Con ricorso ex art.702-bis c.p.c. depositato il 10.10.2017
[REDACTED] interponeva opposizione avverso il decreto
ingiuntivo n.2239/2017 emesso dal Tribunale di Lecce, con il

MSIS
JA

1

quale gli era stato ingiunto il pagamento della somma di € 26.174,86 in favore di [REDACTED] a fronte di prestazioni professionali da quest'ultimo svolte in favore dell'ingiunto in alcuni procedimenti civili. Senza contestare il conferimento dell'incarico, l'opponente deduceva che l'attività dell'avvocato era rimasta incompiuta a seguito della rinuncia di quest'ultimo al mandato conferitogli, e che comunque essa era stata remunerata con diversi acconti per complessivi € 10.619,73. Si costituiva il [REDACTED] contestando l'opposizione ed invocandone il rigetto.

Con la sentenza oggi impugnata il Tribunale di Lecce accertava l'attività effettivamente svolta dal difensore nei diversi giudizi seguiti per conto del [REDACTED], quantificava il compenso dovuto per ciascuno di essi e riteneva dovuta una somma di poco inferiore a quella portata nel decreto ingiuntivo opposto, che di conseguenza revocava condannando l'opponente al pagamento dell'importo di € 23.652,09. Compensava le spese del grado, in funzione della circostanza che l'opponente aveva formulato, già nell'opposizione a decreto ingiuntivo, una proposta conciliativa dichiarandosi disposto al pagamento di una somma superiore a quella che poi era effettivamente risultata dovuta all'opposto.

Propone ricorso per la cassazione di detta decisione [REDACTED] affidandosi a sei motivi. [REDACTED] intimato, non ha svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione degli artt.14 del D.Lgs. n.150/2011 e 276 c.p.c. in relazione all'art.360 n.4 c.p.c. perché il Tribunale avrebbe emesso

l'ordinanza in composizione collegiale, mentre la discussione sarebbe avvenuta alla sola presenza del solo giudice relatore.

La censura è inammissibile.

Va premesso che l'art.14 del D.Lgs. n.150/2011 non impone affatto la trattazione del giudizio dinanzi il collegio, ma si limita a prescrivere che le controversie relative al pagamento di *"Le controversie previste dall'articolo 28 della legge 13 giugno 1942 n.794 e l'opposizione proposta a norma dell'art. 645 c.p.c. contro il decreto ingiuntivo riguardante onorari, diritti o spese spettanti ad avvocati per prestazioni giudiziali sono regolate dal rito sommario di cognizione, ove non diversamente disposto dal presente articolo"* (primo comma) e che *"E' competente l'ufficio giudiziario di merito adito per il processo nel quale l'avvocato ha prestato la propria opera. Il tribunale decide in composizione collegiale"* (secondo comma). La legge prescrive pertanto soltanto la decisione della causa in composizione collegiale, il che nella specie è pacificamente avvenuto; nessun rilievo, pertanto, ha il fatto che la causa sia stata in precedenza discussa dinanzi al solo giudice relatore, che peraltro –da quanto chiaramente risulta dall'intestazione del provvedimento impugnato– ha fatto parte del collegio che in concreto ha deciso la causa.

Né, in ogni caso, il ricorrente indica quale lesione processuale gli sarebbe, in punto di fatto, derivata per effetto della violazione denunciata, con conseguente difetto di specificità della censura.

Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione degli artt.164, 163 e 641 c.p.c. in relazione all'art.360 n.3 c.p.c. perché il Tribunale avrebbe dovuto ravvisare la nullità dell'opposizione al decreto ingiuntivo spiegata dal [REDACTED] per

carezza dei requisiti di cui ai numeri 3 e 4 del sopra richiamato art.163 c.p.c.

La censura è inammissibile per carezza di specificità, in quanto il ricorrente non riporta, neanche per stralcio, l'atto di opposizione del quale eccepisce la genericità. Peraltro, l'accertamento della sussistenza o meno dei requisiti di cui ai nn.3 e 4 dell'art.163 c.p.c. si risolve in un apprezzamento di fatto che, come tale, è riservato al giudice di merito e può essere utilmente censurato in questa sede soltanto nei ristretti limiti previsti dall'art.360 n.5 c.p.c.

Con il terzo motivo il ricorrente lamenta la violazione dell'art.115 c.p.c. in relazione all'art.360 n.3 c.p.c. perché il Tribunale avrebbe dovuto valorizzare l'assenza di specifica contestazione, da parte del [REDACTED] circa la domanda proposta dal ricorrente. La genericità della contestazione della parcella, secondo la prospettazione del [REDACTED] costituirebbe fonte presuntiva della prova dell'effettivo svolgimento, da parte dell'avvocato, delle attività in essa esposte, nonché del valore della lite indicato e del compenso calcolato dal professionista.

Con il quarto motivo il ricorrente lamenta la violazione degli artt.112 e 115 c.p.c. in relazione all'art.360 n.3 c.p.c. perché il giudice di merito avrebbe erroneamente proceduto al ricalcolo di quanto spettante al difensore utilizzando gli stessi documenti da quest'ultimo prodotti in atti di causa. Ad avviso del ricorrente, poiché il [REDACTED] nulla di specifico aveva dedotto e prodotto, la riduzione del compenso operata dal Tribunale sarebbe da ritenere arbitraria.

Con il quinto motivo il ricorrente lamenta la violazione degli artt.112 e 115 c.p.c. in relazione all'art.360 n.3 c.p.c., perché il Tribunale pugliese avrebbe riconosciuto la decorrenza degli interessi soltanto a partire dal deposito della sentenza,

mentre il decreto li aveva riconosciuti a decorrere dall'8.6.2010. Ad avviso del ricorrente, poiché il [REDACTED] non aveva formulato alcuna espressa richiesta di modifica del momento a decorrere dal quale dovevano essere riconosciuti gli interessi sulla somma dovuta, il giudice dell'opposizione non avrebbe potuto incidere sulla statuizione contenuta nel decreto ingiuntivo opposto.

Le tre censure, che meritano un esame congiunto, sono inammissibili in quanto esse si risolvono nell'invocazione di una revisione del giudizio di fatto e dell'apprezzamento delle risultanze istruttorie condotto dal giudice di merito, da ritenere entrambe precluse in Cassazione (quanto al primo profilo, cfr. Cass. Sez. U, Sentenza n.24148 del 25/10/2013, Rv.627790; quanto al secondo, cfr. Cass. Cass. Sez. 3, Sentenza n.12362 del 24/05/2006, Rv. 589595; Cass. Sez. 1, Sentenza n.11511 del 23/05/2014, Rv. 631448; Cass. Sez. L, Sentenza n.13485 del 13/06/2014, Rv. 631330). Peraltro occorre ribadire che il potere di valutazione delle risultanze istruttorie che spetta al giudice di merito non è limitato in funzione della parte che, in concreto, abbia prodotto un determinato documento o sollecitato uno specifico mezzo istruttorio; una volta che l'elemento di prova sia stato acquisito ritualmente agli atti del giudizio, infatti, esso è liberamente apprezzabile dal giudice. Né ha pregio la doglianza relativa alla decorrenza degli interessi, in considerazione del fatto che il giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo, quando ritenga quest'ultima ammissibile, è investito del potere-dovere di pronunciarsi su tutto il tema devoluto alla sua cognizione con l'opposizione medesima; il che comporta che quando, come nel caso di specie, l'ingiunto contesti la stessa debenza, il giudice di merito è tenuto a verificare non soltanto l'effettivo importo

spettante al creditore ingiungente, ma anche il momento dal quale siano dovuti gli interessi. Nel caso specifico, poi, poiché il Tribunale ha ridotto la pretesa creditoria del [REDACTED] revocando il decreto ingiuntivo originariamente emesso in favore di quest'ultimo, il riconoscimento degli interessi a decorrere dalla pronuncia è da ritenere corretto, essendo quello il momento in cui il credito è stato accertato nell'*an* e nel *quantum*.

Con il sesto ed ultimo motivo il ricorrente lamenta la violazione degli artt.112, 91, 92 c.p.c., 75 disp. att., 12209 e 1216 c.c. in relazione all'art.360 n.3, 4 e 5 c.p.c. perché il Tribunale avrebbe erroneamente compensato le spese del giudizio di merito.

Anche questa doglianza è inammissibile, posto che la decisione relativa alla compensazione delle spese costituisce estrinsecazione di un potere discrezionale del giudice di merito, che si fonda su un apprezzamento di fatto il cui riesame è precluso in questa sede. Peraltro nel caso specifico il Tribunale salentino ha compensato le spese valorizzando il fatto che il [REDACTED] avesse offerto, a fronte di una pretesa iniziale di € 26.174,86 oltre accessori, la somma di € 30.000, rivelatasi poi superiore a quanto effettivamente liquidato al [REDACTED] con la sentenza conclusiva della fase di opposizione. Il ricorrente afferma (cfr. pag.22 del ricorso) che in realtà la somma ingiunta sarebbe stata pari ad € 31.041,49 ma la censura non coglie nel segno, poiché la valutazione operata dal Tribunale non si riferisce evidentemente all'importo del decreto opposto, ma a quello liquidato, che è oggettivamente inferiore (di circa € 7.000) rispetto a quanto offerto *banco iudicis* dal [REDACTED] sin dal primo atto difensivo.

In definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile.

Nulla per le spese, in difetto di svolgimento di attività difensiva da parte dell'intimato in questo giudizio di legittimità.

Poiché il ricorso per cassazione è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è dichiarato inammissibile, va dichiarata la sussistenza, ai sensi dell'art.13, comma 1-*quater*, del Testo Unico di cui al D.P.R. n.115/2002, inserito dall'art.1, comma 17, della Legge n.228/2012, dei presupposti processuali per l'obbligo di versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello richiesto per la stessa impugnazione, se dovuto.


PQM

la Corte dichiara inammissibile il ricorso.


Ai sensi dell'art.13, comma 1-*quater*, del D.P.R. n.115/2002, inserito dall'art.1, comma 17, della Legge n.228/2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello richiesto per il ricorso, a norma del comma 1-*bis* dello stesso art.13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta sezione civile in data 04 dicembre 2019.

Il Presidente
(L.G. Lombardo)



Il Funzionario Giudiziario
Innocenzo BATTISTA



DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Oggi - 4 MAR 2020

Il Funzionario Giudiziario
Innocenzo BATTISTA

